

ALLEGATO 3 – PRIME INDICAZIONI APPLICATIVE DELL'ART. 109 L. 77/2020

Il decreto Rilancio (DL 34/2020) così come convertito con modificazioni nella L. 77/2020, all'art. 109 prevede, per alcune unità di offerta della rete territoriale, un regime speciale per la gestione economica dell'emergenza.

Al fine di dare piena attuazione alle indicazioni nazionali, si individuano alcune prime modalità operative per l'applicazione alle strutture diurne/semiresidenziali di seguito esplicitate.

Criteri di conversione delle prestazioni ai fini del calcolo del valore della produzione

Al fine di dare pieno riconoscimento alle attività erogate in altra forma rispetto alle modalità tradizionali (es. erogazione individuale al domicilio o prestazioni rese a distanza ovvero secondo progetto sperimentale approvato), le stesse sono valorizzate secondo quanto previsto dal tariffario per l'attività ordinaria resa in presenza, indipendentemente dalla forma e contesto di erogazione.

Tale previsione è riferita al periodo di sospensione e all'attività erogata ai sensi delle DGR 3226/2020 e s.m.i e dalla DGR 3183/2020, qualora previsto dai piani presentati ai sensi delle suddette determinazioni.

Resta inteso che le suddette prestazioni, al pari di quelle tradizionali, devono essere regolarmente rendicontate nei sistemi informativi regionali e opportunamente documentate nei FASAS.

Fermo restando i tetti annui di assenze a carico del FSR previsti dalla DGR 2672/2019, nel periodo di sospensione dell'attività, la mancata frequenza del centro da parte degli utenti non è considerata "assenza a carico" ai fini del rispetto del suddetto tetto annuale.

Contributo previsto ai sensi dell'art. 109 L. 77/2020

Oltre a quanto risulta a titolo di produzione, su specifica richiesta degli erogatori interessati già accreditati e a contratto, si riconosce un contributo regionale a carico del FSN a titolo di "quota di mantenimento/copertura delle spese residue incompressibili", da calcolare secondo le successive indicazioni. In ogni caso, il contributo non può superare la differenza tra quanto previsto dal budget assegnato alla singola struttura e la quota riconosciuta a titolo di produzione per le prestazioni rese, al fine di assicurare la copertura finanziaria con le risorse disponibili già destinate al finanziamento di questi servizi.

Definizione del periodo di sospensione ai fini dell'applicazione del contributo

La sospensione delle attività diurne/semiresidenziali è stata disposta con specifici provvedimenti (art. 47 e 48 DL N° 18 del 17 marzo 2020).

Ulteriori provvedimenti nazionali/regionali hanno regolato la cessazione della sospensione e la ripresa delle attività, prevedendo la messa in atto di processi riorganizzativi e l'aggiornamento dei piani assistenziali individuali. Stante l'obiettivo del suddetto art. 109 di prevedere un contributo mirato al ripristino delle normali attività dei servizi in questione, si ritiene che questo momento possa non coincidere con la semplice cessazione della sospensione ma, in considerazione dei fisiologici tempi di adeguamento, il periodo di copertura della suddetta misura venga individuato fino a tutto il mese di settembre 2020. Il termine potrà essere rivalutato nel caso in cui ulteriori provvedimenti nazionali/regionali dettati dall'andamento epidemiologico dovessero estendere la sospensione dell'attività, sentite le competenti amministrazioni.

Soggetti beneficiari

Possono presentare richiesta del “contributo art.109 L. 77/2020” le strutture accreditate e a contratto/convenzionate gestite da soggetti diversi dalle ASST/IRCCS pubblici (ovvero soggetti diversi dall’ambito “intercompany”) delle seguenti tipologie:

- CDD
- CDI
- Centri Diurni Neuropsichiatria Infanzia
- Centri Diurni Salute Mentale
- Strutture di riabilitazione accreditate per Ciclo Diurno Continuo (per la quota di budget ad esso riferibile)
- Sperimentazioni diurne per riabilitazione minori ex DGR 3239/2012
- Centri Semiresidenziali Dipendenze

Qualora, a seguito di confronto con le istituzioni competenti, dovesse risultare la possibilità di applicazione anche ad altre tipologie di strutture, la Direzione Generale Welfare, con proprio provvedimento, provvederà a integrare il predetto elenco.

Condizioni di esclusione dal contributo

Non possono presentare richiesta di contributo le strutture che, al termine del periodo di sospensione, non hanno ripreso l’erogazione di servizi in qualsiasi forma, secondo quanto risulta dalla rendicontazione delle prestazioni nei sistemi informativi regionali.

Modalità di richiesta del contributo

La domanda dovrà essere presentata all’ATS di ubicazione della struttura secondo il format espressamente fornito dalla Direzione Generale Welfare nei termini dalla stessa individuati per garantire l’adempimento delle relative istruttorie in tempo utile per la chiusura dei bilanci 2020 delle Agenzie.

Modalità del calcolo del contributo

Nell’ambito della richiesta di contributo, i gestori, utilizzando lo specifico format definito dalla Direzione Generale Welfare, certificano i costi riferibili al periodo di sospensione e i ricavi riferibili al suddetto periodo, inclusi gli eventuali sostegni a titolo di art. 109 c. 3 e ogni altro contributo a qualsiasi titolo ricevuto.

La quota di mantenimento/costi incompressibili è definita quale differenza tra i costi e i ricavi (incluse quelle a titolo di FSN) del periodo di sospensione.

Nel caso in cui la quota di mantenimento/costi incompressibili superi la differenza tra il budget e quanto riconosciuto dal FSN a titolo di produzione, il contributo sarà riconosciuto solo fino a concorrenza.